



Sentenza n. 20/2024

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente

Natale Longo Consigliere

Sabrina Facciorusso Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 23401 del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

1. SCIARROTTA Domenico, nato a Caloveto (CS) il 21/09/1950, C.F.

SCRDNC50P21B426O, residente in Crosia (CS) alla via Paolo Borsellino n.

21, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio Russo, del

Foro di Castrovillari, in Crosia (CS), via Kennedy, n. 20, pec:

russoavv.antonio@pec.giuffre.it

CONVENUTO

2. SCIARROTTA Francesco nato a Cosenza il 24.05.1978 e residente a

Corigliano Rossano in Piazza Duca degli Abruzzi n. 6 C.F.

SCRFNC78E24D086R

CONVENUTO CONTUMACE

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 11 ottobre 2023, il Pubblico Ministero nella

persona del sostituto Procuratore Generale dott. Fernando Gallone

FATTO

1. Nell'ambito del presente giudizio la Procura agisce nei confronti di Sciarrotta Domenico, già condannato con sentenza n. 384/2020 di questa Sezione giurisdizionale al pagamento della somma di € 119.525,27 in favore dell'Asp di Cosenza perché, nella qualità di dipendente dell'Azienda ospedaliera di Rossano, addetto alla riscossione dei *tickets* relativi all'erogazione delle prestazioni ospedaliere, attraverso una serie di alterazioni contabili, aveva distratto somme provenienti dal pagamento di diritti sanitari nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014, per un complessivo importo di € 119.525,57.

Il Pubblico Ministero rileva che Sciarrotta Domenico in data 16 agosto 2021 ha posto in essere un atto dispositivo, donando al figlio Sciarrotta Francesco, nato a Cosenza il 24.05.1978, la quota di 1/2 del diritto di proprietà posseduta sulla seguente unità immobiliare: immobile sito nel comune di Corigliano- Rossano, catasto fabbricati, foglio 44, particella 538, subalterno 7, ubicato in via Sicilia (atto del notaio Perrotta Adriana, numero repertorio 30196/16623, registro generale n. 23691, registro particolare n.18993, presentazione n. 189 del 26.08.2021).

Secondo il Pubblico Ministero sussistono i requisiti oggettivi (*eventus damni* e rapporto di credito) e quello soggettivo (*scientia damni*) a norma dell'art. 2901 cc.

Il Requirente ha sottolineato che l'*eventus damni* sarebbe facilmente apprezzabile nel caso di specie. Quanto al requisito soggettivo, trattandosi di atto a titolo gratuito, il PM rileva che è sufficiente la *scientia damni* in capo al debitore, ossia la consapevolezza del debitore di ledere le aspettative del creditore. Tanto premesso, nella fattispecie la *scientia damni* sarebbe evidente in quanto la donazione ha avuto luogo il 16 agosto 2021, dunque addirittura successivamente al deposito della sentenza di condanna.

	Ha concluso chiedendo dichiararsi ai sensi degli articoli 73 cgc e 2901 cc la	
	revocazione della donazione menzionata e, per l'effetto, la sua inefficacia nei	
	confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.	
	2. Con decreto n. 326 del 17/12/2022 del Presidente di questa Sezione	
	Giurisdizionale è stata fissata per la discussione del giudizio l'udienza del 14	
	giugno 2023.	
	Con ulteriore decreto presidenziale di pari data è stato nominato relatore del	
	giudizio il Giudice Sabrina Facciorusso.	
	L'atto di citazione è stato notificato:	
	• a Sciarrotta Domenico in data 6/3/2023, a mani proprie	
	• a Sciarrotta Francesco <i>ex</i> art. 140 cpc, tramite deposito presso la casa	
	comunale di Rossano il 20 gennaio 2023 e invio in pari data di raccomandata	
	informativa n. 78509733972-4, ritirata dal destinatario il 27/1/2023.	
	3. Si è costituito in giudizio Sciarrotta Domenico, respingendo le accuse attoree	
	e precisando che, nel donare la propria quota parte del bene immobile al figlio	
	Francesco, egli avrebbe semplicemente ottemperato ad un obbligo pattuito in	
	sede di divorzio. Ha quindi allegato la sentenza n. 1062/2018 del Tribunale di	
	Castrovillari del 22 novembre 2018, dalla quale emerge l'impegno di ciascuno dei	
	coniugi a cedere al figlio Francesco la casa coniugale (ossia l'immobile in	
	questione), già in comproprietà tra essi nella misura del 50% ciascuno. La	
	sentenza dà atto del valore dell'immobile pari a € 58.000.	
	Ha puntualizzato che la sentenza di divorzio risale al 22 novembre 2018 e dunque	
	sarebbe anteriore al sorgere del debito nei confronti dell'ASP.	
	Ha aggiunto che l'ASP di Cosenza, in esecuzione della sentenza emessa da questa	
	Sezione giurisdizionale n. 384/2020, ha promosso con atto del 1° aprile 2022	
	3	

	azione esecutiva presso terzi davanti al Giudice dell'esecuzione del Tribunale di	
	Castrovillari, ottenendo l'assegnazione in proprio favore del quinto delle somme	
	erogate mensilmente dall'Inps in favore del debitore esecutato. Ha quindi chiesto	
	venga rigettata la domanda attorea.	
	4. All'udienza del 11 ottobre 2023 per l'Ufficio di Procura è comparso il dott.	
	Fernando Gallone; nessuno è comparso per il convenuto costituito.	
	Data per letta, con il consenso del Pubblico Ministero, la relazione del Giudice	
	relatore, il Requirente ha insistito per l'accoglimento della domanda, insistendo	
	sulla circostanza che l'atto dispositivo in esame è una donazione.	
	La causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per revocatoria il	
	Pubblico Ministero agisce nei confronti di due convenuti, Sciarrotta Domenico	
	e Francesco - rispettivamente padre e figlio - chiedendo che sia dichiarato	
	inefficace nei confronti dell'Asp di Cosenza un atto di liberalità che ha trasferito	
	la proprietà del 50% di un immobile dal padre Domenico (già condannato con	
	sentenza n. 384/2020 di questa Sezione giurisdizionale al pagamento della	
	somma di € 119.525,27 in favore dell'Asp di Cosenza) in capo al figlio Francesco.	
	La donazione ha avuto luogo in data 26.08.2021; la sentenza n. 384/2020 è stata	
	depositata il 09/11/2020, ed ha condannato Sciarrotta Domenico per fatti	
	(mancato riversamento in tesoreria di somme riscosse a titolo di agente contabile)	
	commessi dal 2012 al 2014.	
	2. Premessa la ritualità delle notifiche, deve preliminarmente dichiararsi la	
	contumacia del convenuto Sciarrotta Francesco.	
	A questi l'atto di citazione è stato notificato <i>ex art. 140 cpc</i> , con deposito presso	
	4	

	la casa comunale il 20 gennaio 2023, e invio di raccomandata informativa di pari	
	data, correttamente ritirata dallo Sciarrotta sette giorni dopo.	
	Sciarrotta Francesco deve pertanto essere dichiarato contumace ai sensi dell’art.	
	93 cgc.	
	3. Quanto ai presupposti di legge per l’esperimento dell’azione revocatoria, è	
	opportuno rammentare che detta azione è un mezzo di conservazione della	
	garanzia patrimoniale del creditore, in quanto è volta a tutelare l’interesse di	
	quest’ultimo contro atti di disposizione del debitore che possano incidere	
	negativamente sulla consistenza del suo patrimonio. Questa finalità cautelare si	
	realizza attraverso una pronuncia di accertamento che “ <i>si limita a rendere insensibile</i>	
	<i>nei confronti dei creditori l’atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere</i>	
	<i>sulla validità inter partes dell’atto stesso</i> ” (Cass. civ. Sez. II, Ord. 23-09-2021, n. 25855).	
	Il fondamento di tale inefficacia trova varie giustificazioni, presupponendo	
	talvolta una diminuzione qualitativa della garanzia patrimoniale, talvolta una vera	
	e propria illiceità dell’atto sostenuta – in buona sostanza – da un dolo generico	
	(inteso come consapevolezza del pregiudizio) o da un dolo specifico (inteso come	
	preordinazione del pregiudizio).	
	La disciplina dell’azione revocatoria è contenuta negli artt. 2901 – 2904 cc, che si	
	applicano davanti alla Corte dei conti in virtù del rinvio di cui all’art. 73 del codice	
	di giustizia contabile.	
	Tanto premesso, stando a quanto disposto dall’art. 2901 cc, il fruttuoso	
	esperimento dell’azione revocatoria è subordinato alla sussistenza di presupposti	
	soggettivi ed oggettivi.	
	I PRESUPPOSTI SOGGETTIVI	
	a) La posizione del creditore	
	5	

	L'art. 2901 richiede testualmente che l'istante sia "creditore".	
	Per quel che è qui di interesse giova rilevare che il legislatore ha statuito, dapprima	
	con l'art. 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005 e, successivamente, con il	
	citato art. 73 del codice di giustizia contabile, che il Procuratore regionale della	
	Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore	
	previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della	
	garanzia patrimoniale (Corte dei conti, Sez. giurisd. Calabria, 20 dicembre 2017,	
	n. 352).	
	Ora, è evidente che l'esistenza del credito costituisce la premessa della pronunzia	
	sulla domanda revocatoria. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.	
	Sez. III, Sent. 9 febbraio 2012, n. 1893) ha chiarito che <i>"l'art. 2901 cod. civ. ha</i>	
	<i>accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente</i>	
	<i>irrelevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il</i>	
	<i>credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un</i>	
	<i>credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito</i>	
	<i>risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento</i>	
	<i>dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, nella</i>	
	<i>specie, atto di concessione di ipoteca volontaria"</i> .	
	Ancora, sempre la Suprema Corte ha puntualizzato che <i>"ai fini dell'accoglimento</i>	
	<i>dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale oggetto</i>	
	<i>di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto</i>	
	<i>revocato non può essere portata ad esecuzione, finché l'esistenza di quel credito non sia accertata</i>	
	<i>con efficacia di giudicato"</i> (Cass. civ. Sez. III, Sent. 7 maggio 2014, n. 9855).	
	Sicché deve concludersi nel senso che anche il credito eventuale, in veste di	
	credito litigioso, abilita l'avente diritto all'esperimento dell'azione revocatoria	
	6	

	(Cass. Civ., Sez. II, 25 gennaio 2006, n. 1413; id., Sez. Un., 18 maggio 2004, n.	
	9440; id., Sez. III, 18 marzo 2003, n. 3981, nonché Corte dei conti, Sez. III,	
	n.92/2017, cit.).	
	b) La posizione del debitore	
	Legittimato passivo all'esercizio dell'azione revocatoria è il debitore (oltre che il	
	terzo), ossia colui che sia attualmente obbligato nei confronti del creditore istante,	
	o anche il soggetto di un semplice rapporto di aspettativa.	
	Nei confronti del debitore rileva l'atteggiamento psicologico (<i>consilium fraudis</i>),	
	diversamente qualificabile a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere	
	del credito, ovvero ancora oneroso o gratuito.	
	La giurisprudenza è pressoché pacifica nell'affermare che l'antiorità o meno del	
	credito rispetto all'atto impugnato vada valutata con riferimento al momento	
	della sua effettiva insorgenza e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass.	
	civ. Sez. I Ord., 27/09/2018, n. 23326; Cass. civ. Sez. I Sent., 02/09/1996, n.	
	8013). La relazione cronologica intercorrente tra credito e atto impugnato incide	
	sulla diversa intensità che l'intenzione fraudolenta del debitore deve assumere ai	
	fini dell'esperibilità dell'azione.	
	Così, nel caso di anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al credito, l'art. 2901 n.	
	1 richiede la dolosa preordinazione del debitore (consistente, come si è detto, in	
	un dolo specifico) nel senso che il compimento dell'atto deve essere stato	
	finalizzato alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della	
	successiva assunzione dell'obbligazione. Nell'ipotesi di atti dispositivi, successivi	
	al sorgere del credito, è invece sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del	
	pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore: la giurisprudenza	
	ha puntualizzato che, ai fini del <i>consilium fraudis</i> , non è necessaria l'intenzione di	
	7	

	nuocere al creditore, ma è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo	
	acquirente (ove trattasi di atti a titolo oneroso), che mediante l'atto di	
	disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia	
	spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 cc, e la prova relativa può essere data	
	anche mediante presunzioni (Cass. civ. Sez. III Sent., 30/12/2014, n. 27546;	
	Cass. civ. Sez. I Sent., 05/07/2013, n. 16825; Cass. civ. Sez. III, 17/01/2007, n.	
	966; Cass. civ. Sez. III, 27/10/2004, n. 20813; Cass. civ. Sez. III, 29/07/2004, n.	
	14489; Cass. civ. Sez. III, 10/07/1997, n. 6272; Cass. civ. Sez. III, 03/05/1996,	
	n. 4077).	
	c) La posizione del terzo	
	Per quel che concerne la posizione del terzo, la gratuità o onerosità dell'atto	
	impugnato rilevano sul piano dei limiti soggettivi entro cui l'accertamento	
	dell'atteggiamento psicologico del terzo deve essere condotto.	
	Nell'ipotesi di atto a titolo gratuito il <i>consilium fraudis</i> deve sussistere soltanto in	
	capo al debitore, in quanto il conflitto tra creditore che tende ad evitare un danno	
	ed il terzo che comunque consegue un vantaggio - senza un corrispondente	
	sacrificio - si risolve in favore del primo (art. 2901 n.1 cod. civ.). Al contrario,	
	nell'ipotesi di atti a titolo oneroso, poiché essi implicano un sacrificio del terzo,	
	l'intensità dell'elemento soggettivo è graduata a seconda che l'atto impugnato sia	
	anteriore o successivo al sorgere del credito: nel primo caso si richiede che il terzo	
	sia a conoscenza della dolosa preordinazione del debitore (cd. <i>scientia fraudis</i>); nel	
	secondo caso ch'egli sia - al pari del debitore - consapevole delle conseguenze	
	pregiudizievoli dell'atto stesso (art. 2901 n.2 cod. civ.).	
	Dal punto di vista processuale, la prova della <i>scientia damni</i> può essere ricavata	
	anche da presunzioni semplici, quali la sussistenza di un vincolo di parentela fra	
	8	

	il debitore ed il terzo, tale per cui apparirebbe inverosimile la mancata conoscenza	
	della sua situazione debitoria (Cass. civ. Sez. III Ord., 18/01/2019, n. 1286).	
	IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO	
	Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria è rappresentato dal cd. eventus	
	damni ossia dal pregiudizio alle ragioni del creditore che gli atti di disposizione	
	del debitore possono arrecare: deve trattarsi della lesione, effettiva ed attuale,	
	dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, pur se	
	il comportamento del debitore non comporti un danno attuale ma unicamente	
	un pericolo di danno.	
	Tradizionalmente si ritiene sufficiente ad integrare il presupposto oggettivo	
	dell'azione revocatoria ordinaria, la circostanza che l'atto di disposizione renda la	
	realizzazione del diritto del creditore incerta o anche soltanto difficoltosa. In	
	questo senso, si è affermato che l' <i>eventus damni</i> “ricorre non solo nel caso in cui l'atto	
	<i>dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando</i>	
	<i>lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio</i>	
	<i>che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la</i>	
	<i>conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o</i>	
	<i>qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli</i>	
	<i>effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le</i>	
	<i>ragioni del creditore” (ex multis, Cass. civ. Sez. III Ord., 19/07/2018, n. 19207).</i>	
	Pertanto “l'accertamento dell’ <i>eventus damni</i> ” non presuppone una valutazione del	
	pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte	
	di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto	
	eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass. civ. Sez. III	
	Ord., 29/09/2021, n. 26310 – in questa pronuncia la Suprema Corte ha cassato	
	9	

	una sentenza che aveva affermato l'insussistenza dell' <i>eventus damni</i> , ritenendo,	
	nella specie, in ragione della modesta entità del credito, che l'azione revocatoria	
	non avrebbe potuto assolvere alla sua funzione di garanzia patrimoniale	
	immobiliare a vantaggio del concessionario della riscossione dei tributi).	
	L' <i>eventus damni</i> deve essere conseguenza diretta dell'atto impugnato e deve	
	sussistere fino al momento della proposizione dell'azione, venendo meno in caso	
	contrario l'interesse del creditore ad agire.	
	Il carattere pregiudizievole dell'atto nell'azione revocatoria ordinaria è valutato in	
	relazione alla insufficienza dei beni residui del debitore ad offrire la garanzia	
	patrimoniale, non assumendo rilievo una semplice mera diminuzione della	
	garanzia medesima (Cass. civ. Sez. I, 11/11/2003, n. 16915; Cass. civ. Sez. III	
	Ord., 27/02/2023, n. 5815).	
	4. Così tracciate le linee essenziali dell'istituto giuridico della revocatoria, si può	
	ora procedere a fare applicazione delle predette coordinate ermeneutiche alla	
	concreta fattispecie sottoposta all'attenzione del Collegio.	
	4.1. Nel caso all'esame si rileva che, astrattamente, non osterebbe all'esperimento	
	della revocatoria la circostanza che la sentenza di questa Sezione Giurisdizionale	
	n. 384/2020 (che ha condannato il convenuto Sciarrotta Domenico) fosse	
	oggetto di un appello pendente. Sennonché, nella specie non risulta che sia	
	pendente alcun giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 384/2020, e	
	pertanto <i>a fortiori</i> nessun dubbio può nutrirsi – sotto questo aspetto – in ordine	
	all'esperibilità dell'azione in esame.	
	4.2. Quanto ai presupposti soggettivi, essendo incontestate le qualità di	
	“creditore” in capo all'ASP di Cosenza, di “debitore” in capo a Sciarrotta	
	Domenico, e di “terzo” in capo a Sciarrotta Francesco, deve rilevarsi che	
	10	

	Sciarrotta Domenico fonda le sue difese su due ordini di argomentazioni:	
	a) sotto un primo aspetto, il trasferimento della propria quota dei diritti	
	vantati sull'immobile in favore del figlio Francesco è stato eseguito in	
	ottemperanza ai patti assunti in sede di cessazione degli effetti civili del	
	matrimonio con la sentenza n. 1062/2018 del 22/11/2018;	
	b) la citata sentenza n. 1062/2018 del 22/11/2018 è anteriore al sorgere del	
	debito.	
	In verità, quanto al profilo <i>sub b)</i> , deve rilevarsi che, nel determinare l'anteriorità	
	del credito rispetto all'atto dispositivo contestato, il sorgere del credito stesso va	
	ancorato al momento della consumazione dell'illecito erariale e della indebita	
	appropriazione delle somme dell'ASP di Cosenza. Ebbene, dalla lettura della	
	sentenza n. 384/2020 emerge che il convenuto è stato condannato per l'omesso	
	riversamento, nella qualità di addetto alla riscossione, delle somme versate dagli	
	utenti a titolo di <i>tickets</i> presso l'Ospedale di Rossano negli anni 2012, 2013 e 2014.	
	Più in particolare:	
	• nell'anno 2012 a fronte di riscossioni per un totale di € 112.312,87 non sono	
	stati riversati da Sciarrotta Domenico presso l'istituto tesoriere € 89.854,41;	
	• nel 2013 era stato rilevato un omesso riversamento da parte di Sciarrotta	
	Domenico per € 27.854,41 su un totale di € 61.592.60;	
	• nel 2014 era stato rilevato un omesso riversamento da parte di Sciarrotta	
	Domenico per € 2.388,96 su un totale di € 3.918,76.	
	Si è detto che la giurisprudenza valuta l'anteriorità o meno del credito rispetto	
	all'atto impugnato con riferimento al momento della sua effettiva insorgenza e	
	non a quello del suo accertamento giudiziale. Sicché, ai fini del <i>consilium fraudis</i>	
	non rileva – come invece sostenuto dal convenuto - la data di deposito della	
	11	

	sentenza di condanna. Al contrario, rileva il momento in cui l'illecito è stato	
	compiuto e si è consumato, nella specie con l'omesso riversamento in favore	
	dell'ASP di Cosenza delle somme riscosse, negli anni dal 2012 al 2014, ossia in	
	un'epoca sicuramente anteriore non soltanto rispetto alla donazione del 16 agosto	
	2021, ma anche rispetto alla sentenza n. 1062/2018 del 22/11/2018 di cessazione	
	degli effetti civili del matrimonio, che avrebbe stabilito l'obbligo di Sciarrotta	
	Domenico di trasferire la propria quota di proprietà al figlio.	
	Ebbene, nella premessa in diritto si è detto come nell'ipotesi di atti successivi al	
	sorgere del credito sia sufficiente la semplice consapevolezza che mediante l'atto	
	di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio, e quindi la garanzia	
	spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 cc. Inoltre, nelle ipotesi di atto a titolo	
	gratuito, il <i>consilium fraudis</i> deve sussistere soltanto in capo al debitore.	
	Ora, l'accertamento dell'“ <i>eventus damni</i> ” richiede unicamente la pericolosità	
	dell'atto impugnato, in termini di una eventuale infruttuosità di una futura	
	esecuzione sui beni del debitore; a tanto si aggiunga che il convenuto non ha dato	
	la prova che il proprio residuo patrimonio sia di consistenza tale da soddisfare,	
	da solo, il credito liquidato nella sentenza di condanna. Stando ai documenti in	
	atti, la quota in parola era l'unica proprietà immobiliare del convenuto Sciarrotta	
	Domenico, e l'averne disposto ha determinato una sicura variazione <i>in minus</i> della	
	garanzia patrimoniale.	
	Quindi nella specie va sicuramente affermata la sussistenza dell'“ <i>eventus damni</i> ”, che	
	risiede nella obiettiva maggiore difficoltà di escussione del patrimonio del	
	debitore, quale conseguenza dell'atto dispositivo di cui si discute.	
	4.3. Per tutte le suesposte ragioni non deve dubitarsi nemmeno della sussistenza	
	del <i>consilium fraudis</i> .	
	12	

	Il convenuto obietta ch'egli si sarebbe semplicemente attenuto agli impegni	
	assunti in sede di scioglimento del vincolo coniugale, ma questa argomentazione	
	non coglie nel segno per il semplice fatto che lo stesso impegno in sede di	
	separazione (riconducibile all'anno 2018) è successivo al sorgere del credito nei	
	confronti dell'ASP (che invece si colloca nel triennio 2012/2014).	
	La donazione, quindi, appare essere stata posta in essere precipuamente con	
	piena coscienza e volontà di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale del creditore,	
	evidentemente per porre al riparo da eventuali pretese erariali l'ex casa coniugale	
	di cui Sciarrotta Domenico era proprietario.	
	Il Collegio ritiene quindi sussistenti tutti i presupposti per l'accoglimento della	
	domanda e per la declaratoria dell'inefficacia nei confronti dell'ASP di Cosenza	
	della donazione, per come indicata in fatto.	
	4.4. Da ultimo, di nessun rilievo è l'argomentazione, contenuta nella memoria del	
	convenuto, per cui l'ASP di Cosenza, in esecuzione della sentenza n. 384/2020,	
	avrebbe già promosso azione esecutiva presso terzi davanti il Tribunale di	
	Castrovillari, ottenendo l'assegnazione in proprio favore del quinto delle somme	
	erogate dall'Inps in favore del debitore esecutato.	
	In primo luogo, in atti non v'è evidenza della decisione del Giudice	
	dell'esecuzione (Sciarrotta ha depositato soltanto l'atto introduttivo dell'azione	
	esecutiva).	
	Ad ogni modo, anche l'eventuale pignoramento del quinto della pensione non fa	
	venir meno l'utilità dell'azione revocatoria in esame, per la semplice	
	considerazione che il credito risulta non essere stato ancora del tutto soddisfatto;	
	né può presumersi che venga soddisfatto a breve soltanto con il pignoramento	
	in parola, in ragione dell'entità del debito (€ 119.525,27, oltre interessi e	
	13	

	rivalutazione) comparata con la verosimile entità delle somme pignorate (un		
	quinto della pensione dello Sciarrotta, già addetto alla riscossione <i>tickets</i> presso		
	l'Asp di Cosenza) e l'età del convenuto. Da tanto discende che senza alcun		
	dubbio permane l'interesse dell'ASP a non vedere diminuita la garanzia		
	patrimoniale del proprio debitore <i>ex art.</i> 2741 cc.		
	5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.		
	PER QUESTI MOTIVI		
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria,		
	definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa deduzione, eccezione e		
	difesa,		
	- dichiara la contumacia del convenuto Sciarrotta Francesco		
	- in accoglimento dell'azione revocatoria proposta dalla Procura regionale,		
	dichiara inefficace nei confronti dell'ASP di Cosenza, il seguente atto dispositivo:		
	➤ atto del notaio Perrotta Adriana, numero repertorio 30196/16623,		
	registro generale n. 23691, registro particolare n.18993, presentazione n.		
	189 del 26.08.2021, con il quale il convenuto Sciarrotta Domenico ha		
	donato al figlio Sciarrotta Francesco, nato a Cosenza il 24.05.1978, la		
	quota di 1/2 del diritto di proprietà posseduta sull'immobile sito nel		
	comune di Corigliano- Rossano, catasto fabbricati, foglio 44, particella		
	538, subalterno 7, ubicato in via Sicilia.		
	Pone a carico dei convenuti le spese di giudizio, liquidate come da nota		
	segretariale a margine.		
	Così deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del 11 ottobre 2023.		
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE	
	dott.ssa Sabrina Facciorusso	dott. Luigi Cirillo	

NOTA SPESE Giudizio n. 23401
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE
n. 2 copie predetto atto per usq notifica
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDienza
n. 2 copie predetto atto per usq notifica
DIRITTI DI CANCELLERIA
NOTIFICHE
MOD. 30 – ANNO 2023 N. 208:12 – Tributi prenotazione a debito per
iscrizione nel campione
ORIGINALE SENTENZA
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA
DICONSI EURO SEICENTOTTANTAQUATTRO/48

TOTALE

FOGLIO	IMPORTO	
2	€ 32,00	
4	€ 64,00	
1	€ 16,00	
2	€ 32,00	
	€ 33,60	
	€ 69,17	
	€ 294,00	
	€ 64,00	
	€ 64,00	
	€ 15,71	
	€ 684,48	

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmo digitalmente

14

[illegible]